

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 010/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 261/CGF – RIUNIONE DEL 29 APRILE 2011

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Roberto Caponigro, Prof. Francesco Delfini, Dr. Luigi Impeciati – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RECLAMO DELL’A.C. PISA 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/FOLIGNO DEL 27.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 29.3.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 140/DIV del 29.3.2011, a seguito della gara Pisa/Foligno del 27.3.2011, ha inflitto al Pisa 1909 S.S. S.r.l. la sanzione dell’ammenda di €2.000,00 “perché propri sostenitori durante la gara intonavano un coro offensivo verso le istituzioni; gli stessi introducevano e accendevano nel proprio settore un bengala che veniva lanciato nel recinto di gioco, senza conseguenze”.

La società sanzionata, rappresentata e difesa dall’Avv. Mattia Grassani, ha proposto reclamo volto ad ottenere, in via principale, l’annullamento o la revoca del provvedimento e, in via subordinata, la riduzione della sanzione irrogata ad €1.500,00 ovvero nella misura meno afflittiva ritenuta di giustizia.

Ha dedotto i seguenti motivi: episodicità dei fatti. Omissione della valutazione di circostanze attenuanti nonostante il deposito di idonea documentazione presso l’ufficio del giudice sportivo e la consegna a mani al collaboratore della Procura Federale.

In particolare, ha sostenuto che i due episodi in relazione ai quali è stata applicata la sanzione sarebbero di modesta rilevanza in un contesto di assoluta gravità per tutto il resto della gara.

Nel caso di specie, inoltre, il Giudice sportivo avrebbe irrogato un’ammenda di €2.000,00 senza riconoscere la sussistenza di alcuna circostanza attenuante o esimente a favore della reclamante, sebbene siano emersi elementi che dimostrerebbero la sussistenza di tre circostanze tra quelle espressamente previste dall’art. 13, comma 1, C.G.S..

La Corte rileva che l’ammenda è stata inflitta in relazione a due distinte condotte della tifoseria della società reclamante, vale a dire l’intonazione di un coro offensivo verso le istituzioni nonché l’introduzione, l’accensione ed il lancio di un bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Le condotte sono oggettivamente accertate per quanto risulta dal rapporto del Commissario di campo e dalla relazione del collaboratore della Procura Federale.

Tuttavia, il reclamo va accolto in relazione alla dedotta sproporzione della sanzione.

L’art. 13 C.G.S., rubricato esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori, stabilisce che la Società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli artt. 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre tra le circostanze espressamente indicate.

Nel caso di specie, la Corte è dell'avviso che due tra le circostanze indicate dalla norma possano ritenersi sussistenti, e cioè: la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo (lett. a); non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società (lett. e).

Infatti, dalla documentazione allegata al reclamo, emerge tra l'altro che per la gara in discorso la società ha adottato un piano operativo steward con un impiego totale di 79 persone, di cui 1 delegato alla sicurezza, 1 responsabile di funzione, 4 coordinatori, 4 capi squadra, 61 steward ed 8 addetti all'accoglienza che, in relazione all'entità dell'evento, risulta essere una misura organizzativa senz'altro proporzionata.

Inoltre, dagli atti di gara, non risultano omissioni o insufficiente prevenzione e vigilanza.

D'altra parte, nel rapporto del Commissario di campo le misure d'ordine prese dalla società sono definite sufficienti.

In definitiva, in presenza di due tra le attenuanti previste dall'art. 13 C.G.S., la Corte ritiene equa l'irrogazione alla A.C. Pisa 1909 S.r.l. di una sanzione minore rispetto a quella irrogata dal Giudice Sportivo, che quantifica in €1.500,00.

Pertanto, il reclamo va accolto in parte e, per l'effetto, la sanzione dell'ammenda deve essere ridotta ad €1.500,00, con restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Pisa 1909 S.r.l. di Pisa riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a € 1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RECLAMO DEL VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/ISOLA LIRI DEL 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 145/DIV del 5.4.2011)

La ricorrente propone reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 145/DIV del 5.4.2011, seguito gara Vigor Lamezia/Isola Liri del 3.4.2011, contenente la sanzione dell'ammenda di €8.000,00 inflitta al Vigor Lamezia perché un isolato sostenitore lanciava una pietra di medie dimensioni verso un assistente arbitrale colpendolo alla spalla, senza conseguenze.

La ricorrente contesta quanto riportato nel Referto dell'assistente arbitrale e rileva l'ammenda inflitta ingiusta e spropositata, descrivendo un clima del tutto pacifico sia da parte dei giocatori sia da parte delle tifoserie di entrambi le squadre.

Chiede pertanto l'annullamento della sanzione irrogata e, in subordine, una congrua riduzione della stessa, volendo anche prendere in considerazione fatti analoghi e con conseguenze più gravi, penalizzati dal Giudice Sportivo con sanzioni minori.

La Corte, udita la parte, pur considerando prova privilegiata i referti dell'arbitro e dei suoi assistenti, rileva comunque eccessiva la sanzione afflitta al Vigor Lamezia Calcio dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Vigor Lamezia S.r.l. di Lamezia Terme (Cosenza) riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a €6.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RECLAMO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ESPERIA VIAREGGIO/CAVESE DEL 10.4.2011 (Delibera el Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 150/DIV del 12.4.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Off. n. 150/DIV del 12.4.2011, a seguito della gara Esperia Viareggio/Cavese del 10.4.2011, ha inflitto all'Esperia Viareggio S.r.l. la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 "perché propri sostenitori, durante la gara, rivolgevano all'arbitro reiterate espressioni offensive intonando cori inneggianti alla discriminazione territoriale".

La società sanzionata ha proposto reclamo volto ad ottenere la riduzione della sanzione irrogata.

Ha dedotto i seguenti motivi:

eccessività della sanzione irrogata.

Sproporzione della sanzione rispetto ad altri provvedimenti disciplinari.

In primo luogo, ha sostenuto come non sia chiaro se le offese possano essere effettivamente ricondotte alla tifoseria di casa.

In ogni caso, le ingiurie sarebbero state pronunciate solo da alcuni sostenitori, in modo del tutto episodico e non reiterato, sicché il fatto sarebbe particolarmente tenue e avrebbe dovuto imporre una adeguata modulazione del quantum.

L'eccessività della sanzione sarebbe confermata da un confronto con le sanzioni irrogate nei confronti di altre Società della medesima categoria nelle giornate immediatamente precedenti.

La Corte rileva che l'ammenda è stata inflitta in ragione di una condotta caratterizzata da reiterate espressioni offensive nei confronti dell'arbitro e qualificata dal fatto che queste ultime si sono tradotte in cori inneggianti alla discriminazione territoriale.

Dal rapporto dell'arbitro emerge che "durante la gara i tifosi del Viareggio, riconoscibili dai cori e da striscioni, intonavano al mio indirizzo per due volte la frase 'albanese di merda' ed un'altra volta 'barese di merda', mentre all'indirizzo della terna urlavano 'buffoni'"

Dal rapporto del Commissario di campo emerge che "Al 44° pt alcuni sostenitori locali, lato tribuna coperta, rivolgevano per 3-4 volte all'indirizzo del ... la frase 'barese pezzo di merda'".

Dalla relazione del collaboratore della Procura Federale, emerge ancora che "Poco prima della fine del primo tempo ... per breve tempo è stato intonato il seguente coro 'barese pezzo di merda', verosimilmente indirizzato all'arbitro De Benedictis di origine barese".

Il reclamo va accolto in relazione alla dedotta sproporzione della sanzione.

La Corte rileva in primo luogo come sia dubbio che le espressioni offensive possano definirsi inneggianti alla discriminazione territoriale, in quanto è verosimile ritenere che, essendo rivolte al direttore di gara, abbiano fatto riferimento al suo territorio di origine indipendentemente da quale fosse lo stesso.

In altri termini, per escludere o quantomeno porre in dubbio la finalità discriminatoria dei cori, è ragionevole ritenere che, se l'arbitro avesse avuto una diversa origine, le espressioni ingiuriose sarebbero state indirizzate verso questo ulteriore territorio.

Tale circostanza se, ovviamente, non elide la gravità della condotta, che si è tradotta in espressioni palesemente offensive dell'arbitro, consente però di apprezzare una minore intensità della detta gravità.

Inoltre, occorre considerare che le espressioni in discorso hanno avuto luogo per un periodo ben circoscritto ed esiguo della gara, tanto che, nel rapporto del Commissario di campo, è indicato addirittura con esattezza il minuto (44° pt), così come nella relazione del collaboratore della Procura Federale è indicato "poco prima della fine del primo tempo ... per breve tempo".

Sulla base di tali considerazioni, la Corte ritiene equa l'irrogazione alla Esperia Viareggio S.r.l. di una sanzione minore rispetto a quella irrogata dal Giudice Sportivo, che quantifica in € 2.000,00.

Pertanto, il reclamo va accolto in parte e, per l'effetto, la sanzione dell'ammenda deve essere ridotta ad €2.000,00, con restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Esperia Viareggio S.r.l. di Viareggio (Lucca) riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a €2.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RECLAMO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PACCIARDI GABRIELE;**
- **AMMENDA DI €2.000,00 ALLA RECLAMANTE,**
INFLITTE SEGUITO GARA BENEVENTO/BARLETTA DEL 10.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 150/DIV del 12.4.2011)

La ricorrente propone reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 150/DIV del 12.4.2011, seguito gara Benevento/Barletta del 10.4.2011, consistente nelle sanzioni della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Pacciardi Gabriele, per comportamento offensivo verso l'arbitro; alla notifica del provvedimento di espulsione, reiterava frasi offensive nei confronti dell'arbitro e nell'ammenda di € 2.000,00 alla società Benevento Calcio S.p.A., perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni di facevano esplodere due petardi, nonché per lancio nel recinto di gioco di una bottiglia d'acqua semipiena senza conseguenze; gli stessi, durante la gara, intonavano cori offensivi verso l'istituzione calcistica.

La ricorrente espone una ricostruzione dei fatti del tutto diversa da quella riportata nel referto arbitrale. In particolare, ritiene le frasi proferite dal Pacciardi "indelicato", "sconvenienti" o "scortesi" e non ingiuriose e soprattutto non rivolte all'arbitro bensì all'allenatore della sua squadra Benevento Calcio, per quanto riguarda invece il comportamento dei propri tifosi, ritiene quest'ultima del tutto non responsabile, avendo la stessa preventivamente adottato tutte le misure necessarie di prevenzione e collaborazione.

Chiede pertanto, in via principale, l'annullamento della delibera del Giudice Sportivo e, in via subordinata, una riduzione della sanzione, anche in riferimento a precedenti casi analoghi.

La Corte, udita la parte, rileva che la ricostruzione degli eventi riportata nel referto arbitrale, la quale ha valore di prova privilegiata come più volte dichiarato da codesta Corte di Giustizia, giustifica la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dal Benevento Calcio S.p.A. di Benevento in due distinti appelli:

- respinge il ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Pacciardi Gabriele;
- respinge il ricorso avverso l'ammenda di €2.000,00 alla reclamante.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

4) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL CALC. FAVASULI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE INFLITTAGLI NEL CORSO DELLA GARA VIRTUS LANCIANO/PISA DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)

Ricorre il signor Favasuli Francesco avverso la Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011) con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica per 1 gara per recidività in ammonizioni (XI infrazione).

Nel ricorso il calciatore segnala che tale sanzione è stata determinata dalla ammonizione subita in occasione della gara Virtus Lanciano/Pisa del 23.4.2011, ed evidenziava che tale provvedimento fu adottato erroneamente a proprio carico dal direttore di gara, che lo aveva scambiato per il compagno di squadra Kenneth Obodo (maglia n. 6); dichiarava infine che tale scambio di persona era stato segnalato tempestivamente agli Uffici della Lega Pro ai sensi dell'art. 33 C.G.S., allegando il relativo filmato (doc. 3).

Il Collegio, visionato il video prodotto, come previsto nell'art. 35, comma 1.2. C.G.S., costata che l'errore di persona in cui è incorso il direttore di gara è evidente, avendo commesso il fallo il calciatore Kenneth Obodo (maglia n. 6) e non il ricorrente. Il difensore del ricorrente,

peraltro, rappresentava in udienza di essere in possesso di dichiarazione del calciatore Kenneth Obodo che si assumeva la paternità della condotta per la quale era stato ammonito il ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal calciatore Francesco Favasuli, annulla la sanzione inflitta e, per l'effetto, rimette gli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza, segnalando che il calciatore a cui deve essere inflitta la sanzione dell'ammonizione è il n. 6 Kenneth Obodo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Francesco Delfini, Dr. Luigi Impecciati, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

6) RECLAMO DELL'U.S. FOGGIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA/PISA DEL 10.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 150/DIV del 12.4.2011)

Con preannuncio di reclamo del 13.4.2011, la società U.S. Foggia S.p.A. di Foggia, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 20.4.2011.

Istruito il ricorso, la discussione e la decisione sono avvenute nell'odierna seduta, nella quale aveva chiesto di essere ascoltato l'Amministratore Unico della società, signor Sergio Leoni che, con successiva nota fax del 29 aprile, vi ha rinunciato.

L'episodio in contestazione attiene al comportamento tenuto dal dirigente della società, sig. Pasquale Casillo il quale, secondo quanto risulta dai referti del Commissario di Campo e del rappresentante della Procura Federale, prima della gara, nonché nell'intervallo e, poi, anche al termine, stazionando negli spogliatoi, si era rivolto ai due dirigenti federali profferendo nei loro confronti frasi irrispettose e minacciose.

A seguito dei referti che precedono, il Giudice Sportivo ha comminato alla società l'ammenda di € 3.000,00, con la motivazione "perché persona riconducibile alla società indebitamente presente negli spogliatoi rivolgeva prima dell'inizio della gara ed al termine della stessa reiterate frasi irrispettose e minacciose verso gli addetti federali".

Nella memoria della Società si conferma che il signor Casillo è persona tesserata dell'U.S. Foggia ma si contesta che le frasi pronunciate dallo stesso abbiano potuto avere significato irrispettoso o ingiurioso, lamentando poi che il Giudice Sportivo avrebbe dovuto comminare allo stesso - e non alla società reclamante - una sanzione, in ogni caso inferiore,.

Si chiede l'annullamento dell'ammenda o, in via subordinata, l'annullamento della sanzione e la trasmissione degli atti al Giudice di prime cure per l'eventuale adozione di provvedimenti nei confronti del responsabile.

La Corte esaminati gli atti e, in particolare, il referto del Commissario di Campo, rileva che, allo stato degli atti e della memoria della società, non può dubitarsi dell'effettiva pronuncia delle frasi addebitate al signor Casillo il cui contenuto, in difformità da quanto dedotto dalla società, è palesemente irrispettoso nei confronti degli stessi dirigenti federali e degli organi della Federcalcio, nonché inequivocabilmente minaccioso per l'esercizio legittimo delle loro funzioni.

Non può pertanto dubitarsi, in primo luogo, che quanto reiteratamente pronunciato dal signor Casillo durante tutto l'arco temporale della gara - e anche immediatamente dopo di essa - abbia tutto il disvalore colto dal Giudice di prime cure.

Addebitare, infatti, a rappresentanti della Federazione presenti ad una gara, la responsabilità che la società sia stata sanzionata per fatti che i competenti organi hanno accertato e valutato come effettivamente accaduti e comminato la sanzione ritenuta congrua, è operazione inammissibile sul piano logico-giuridico ed eticamente fuorviata.

La minaccia conseguente appare, poi, sintomatica di un atteggiamento di rifiuto delle regole che non è accettabile, con maggior forza se espressa da un soggetto che, per qualifica ed esperienza, dovrebbe avere diverso contegno e assolvere a più alta funzione.

Quanto alla pretesa della reclamante di essere mandata esente da responsabilità e punire, eventualmente, solo l'autore della condotta riprovevole, deve affermarsi che non può esservi condivisione da parte del Collegio.

Infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S. "Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5" e che l'ammenda, ai sensi del successivo art. 19, comma 1, sia sanzione che possa essere comminata per fatti commessi in violazione delle norme federali (art.1, comma 6 del C.G.S.).

Ne consegue che, accertato il comportamento irrispettoso e minaccioso riferibile a dirigente della reclamante, la riprovevolezza dello stesso appare, a questa Corte, essere stata adeguatamente sanzionata con l'ammenda inflitta, per cui non vi è luogo a possibili censure della decisione del Giudice di prime cure.

Il ricorso, per le argomentazioni che precedono, deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Foggia di Foggia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RECLAMO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FUSCIELLO TOBIA SEGUITO GARA JUVE STABIA/TERNANA DEL 10.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 150/DIV del 12.4.2011)

Con preannuncio di reclamo del 15.4.2011, la società Ternana Calcio S.p.A. di Terni, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 21.4.2011.

Istruito il ricorso, la discussione e la decisione sono avvenute nell'odierna seduta, assente il rappresentante legale della società reclamante.

L'episodio in contestazione si colloca, temporalmente, al 26' del secondo tempo della gara allorché il primo assistente dell'arbitro aveva riferito di essere stato insultato dal calciatore Tobia Fusciello, seduto in panchina. Alla notifica, da parte dell'arbitro, del provvedimento di espulsione, aveva reiterato le offese al medesimo assistente mentre si allontanava dal terreno di gioco.

A seguito del referto dell'Ufficiale di Gara, il Giudice Sportivo ha comminato al giocatore la sanzione della squalifica per tre giornate di gara, con la motivazione "per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante la gara; alla notifica del provvedimento di espulsione, abbandonando il terreno di gioco rivolgeva all'assistente arbitrale un'altra frase offensiva".

Nella memoria della Società non si contesta, in primo luogo, il contenuto delle frasi ingiuriose rivolte all'assistente dell'arbitro, ma ci si duole dell'eccessiva afflittività della sanzione irrogata, a dire della reclamante, non tenendo conto che si tratterebbe di un unico episodio censurabile e di come la giurisprudenza di questa Corte abbia, in altre situazioni simili, adottato sanzioni meno severe.

Si chiede, in conclusione, la riduzione della squalifica, comminata in primo grado, a due giornate di gara o in subordine, oltre alla riduzione della squalifica nella misura suindicata, la comminazione di una sanzione pecuniaria nella misura ritenuta di giustizia.

La Corte esaminati gli atti e, in particolare, il referto dell'assistente arbitrale rileva che, allo stato degli atti e della memoria della società, non può dubitarsi dell'effettivo accadimento dell'episodio riferito del quale, peraltro, il referto fa piena prova.

Ciò precisato, deve osservarsi che il comportamento sanzionato è consistito nell'aver rivolto all'assistente arbitrale una frase sicuramente ingiuriosa, ripetuta subito dopo l'adozione del provvedimento di espulsione.

L'episodio, incontestabilmente censurabile e grave, integra la fattispecie disciplinata dalla disposizione di cui all'art. 19, punto 4 lett. a) C.G.S. allorché prevede la sanzionabilità della condotta ingiuriosa o irrispettosa, nei confronti degli ufficiali di gara, con la squalifica *minima* di due giornate di gara ma con la possibilità di adeguata modulazione della sanzione edittale al

ricorrere di circostanze aggravanti o attenuanti.

Nella valutazione del caso di specie sembra insussistente, da un lato, qualsiasi circostanza attenuante mentre ricorre, dall'altro, la circostanza aggravante della reiterazione, in un breve arco temporale, della condotta censurabile; il giudizio complessivo sull'episodio ascritto al giocatore postula come congrua ed equa la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, con piena conferma della decisione del Giudice Sportivo.

A questo riguardo la Corte esprime il convincimento che le argomentazioni difensive non possano essere condivise poiché, in primo luogo, non si tratta, come vorrebbe la difesa della reclamante, di un singolo episodio ma di due, distinti e autonomi, momenti offensivi che, ancorché ravvicinati nel tempo, non possono essere tra loro astretti dal vincolo della continuazione: Non vi può essere dubbio, infatti, – se non altro per il necessario rapporto dell'assistente all'arbitro, l'adozione e l'esecuzione del provvedimento – che vi sia stato un apprezzabile iato che scinde, inequivocabilmente, la dedotta continuità.

Quanto poi alla riferita giurisprudenza della Corte circa la comminazione di una sanzione meno afflittiva in caso di comportamenti simili, va precisato che le pronunce giurisprudenziali vanno assunte come indirizzo che reputa assoggettabile a sanzione determinati comportamenti, da apprezzarsi in relazione al tempo, luogo e circostanze dell'evento, ma non può affermarsi che pronunce su casi simili assurgano a sicuro e sovrapponibile metro di valutazione sul quale, elementi oggettivi e soggettivi, propri di ogni singolo episodio, non possano influire sull'entità della sanzione.

La giurisprudenza, in conclusione, va letta come “orientamento” manifestato da organi giurisdizionali e non come “unità di misura” dal quale non è possibile, neanche con motivato ragionamento, discostarsi.

Il ricorso, per le argomentazioni che precedono, deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8) RECLAMO DEL CALC. FILIPE GOMES RIBEIRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA BASSANO VIRTUS/COMO DEL 17.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 19.4.2011)

Con reclamo ritualmente proposto il calciatore Filipe Gomes Ribeiro, tesserato in favore della società Como Calcio S.r.l., ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 154/DIV del 19.4.2011 del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico) con la quale gli è stata irrogata, seguito gara Bassano Virtus/Como del 17.4.2011, la squalifica per 2 giornate effettive di gara per comportamento irrispettoso verso l'arbitro.

Con i motivi scritti il reclamante, pur non contestando la refertazione a suo carico, ha eccepito l'eccessiva afflittività e sproporzionatezza della sanzione irrogatagli ed ha richiesto la riduzione della stessa ad una sola giornata di squalifica ovvero la commutazione della squalifica residua in ammenda.

Alla seduta del 29.4.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 2^a Sezione Giudicante – è comparso il difensore del reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Osserva questa Corte che, vertendosi in tema di comportamento irrispettoso, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è congrua e, comunque, conforme al minimo edittale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Filipe Gomes Ribeiro.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9) RECLAMO DELL'A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. ZOCCHI MORENO, DIRETTORE SPORTIVO DELL'A.C. PAVIA S.R.L.;**
- **AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., - NOTA N. 6162/290PF/10-11/AM/MA DEL 3.3.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 81/CDN del 19.4.2011)**

Con tale provvedimento la Commissione Disciplinare Nazionale ha irrogato le riferite sanzioni risultando dagli atti di causa che il dirigente della società aveva inviato messaggi telefonici dal contenuto minaccioso e finalizzati al raggiungimento di ingiusti risultati (la rinuncia del signor Gigliotti, osservatore dell'A.C. Pavia, a partecipare al corso per direttori sportivi indetto dal Settore tecnico della F.I.G.C.) ed essendo la società responsabile oggettivamente dell'operato del proprio dirigente; con il medesimo provvedimento la Commissione Disciplinare Nazionale aveva poi applicato la sanzione della inibizione per mesi 2 e giorni 20 al signor Alessandro Zanchi, amministratore delegato della società, che aveva depositato, in relazione ai medesimi episodi, istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S..

Ritiene la Corte che il carattere oggettivamente minaccioso delle comunicazioni accertate dal primo Giudice rendano congrua la sanzione da questi irrogata e che la responsabilità oggettiva della società sia conseguente, risultando la condotta del dirigente incolpato quantomeno in rapporto di occasionalità necessaria con il ruolo societario rivestito.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Pavia S.r.l. di Pavia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10) RECLAMO DEL F.C. PRO VERCELLI 1892 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CORRADI MATTIA SEGUITO GARA SANREMESE/PRO VERCELLI DEL 17.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 19.4.2011)

Con reclamo ritualmente proposto la F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 154/DIV del 19.4.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha irrogato al calciatore Corradi Mattia, seguito gara Chieti/Alma Juventus Fano del 17.4.2011, la squalifica per 5 giornate effettive di gara per avere, al termine della gara e rientrando negli spogliatoi, colpito con un pugno un avversario, rivolto all'arbitro un applauso ironico accompagnato da una frase irrispettosa ed, infine, rivolto verso il pubblico un gesto offensivo accompagnato da una frase offensiva.

Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la sussistenza degli addebiti riferiti a carico del Corradi ed ha richiesto l'annullamento della sanzione o, in subordine, la congrua riduzione della stessa.

Alla seduta del 29.4.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 2^a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il reclamo può essere accolto quanto alla entità della sanzione irrogata.

Osserva questa Corte che l'atto di violenza verso un avversario, per il quale è prevista la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, può essere ulteriormente gravata di una sola giornata, tenutosi conto degli ulteriori comportamenti tenuti in un unico contesto.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Pro Vercelli 1892 di Vercelli riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Corradi Mattia a 4 gare effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

11) RECLAMO DELLA S.S. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FERRETTI FRANCESCO SEGUITO GARA CHIETI/ALMA JUVENTUS FANO DEL 17.4.2011
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 19.4.2011)

La ricorrente propone reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 19.4.2011, seguito gara Chieti/Alma Juventus Fano del 19.4.2011, contenente la sanzione per 3 gare effettive inflitta al calciatore Ferretti Francesco, per aver colpito intenzionalmente, durante un'azione di gioco, un avversario con una manata al volto, procurandogli la fuoriuscita di sangue.

La ricorrente contesta quanto riportato nel Referto arbitrale ed espone una ricostruzione dei fatti del tutto diversa da quelli riportati nel Referto stesso. In particolare evidenzia che il gesto commesso dal Ferretti è stato del tutto involontario e casuale e non intenzionale. Inoltre pone a paragone il fallo commesso dal Ferretti con quello che il ricorrente stesso considera più grave commesso pochi minuti prima da un giocatore della squadra avversaria e sanzionato con una sola giornata di squalifica.

Chiede pertanto, in via principale, l'annullamento della sanzione comminata e, in via subordinata, una riduzione della stessa.

La Corte, udita la parte, nel ribadire che quanto riportato nel Referto Arbitrale costituisce prova privilegiata, rileva la gravità e la pericolosità del fallo commesso dal Ferretti.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Chieti Calcio di Chieti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 13 luglio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete